

Capitolo 52. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 10,935.

Capitolo 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (*Spesa d'ordine*), lire 6,895,000.

Capitolo 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 370,000.

Capitolo 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario — Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 950,000.

Su questo capitolo è iscritto per parlare l'onorevole Albanese.

Nè ha facoltà.

ALBANESE. Vorrei chiedere all'onorevole ministro che ai commessi del registro e delle ipoteche residenti in comuni danneggiati dal terremoto venisse finalmente data quella indennità che loro spetta, specialmente in forza dell'ultima sentenza della Cassazione di Napoli di pochi giorni addietro; poichè i commessi del registro di Reggio, non avendo ricevuto questa indennità, si erano rivolti all'autorità giudiziaria dopo il rifiuto del Ministero.

Nella stessa condizione si trovano i commessi del registro e delle ipoteche della città e provincia di Messina; ma per loro la questione non è stata ancora decisa in sede giudiziaria.

Certamente la risoluzione già avvenuta in occasione del litigio mosso dai commessi del registro e delle ipoteche di Reggio impone allo Stato di corrispondere a quest'obbligo più che doveroso per esso verso quei funzionari che, non si sa perchè, fino a oggi non sono stati trattati alla stregua degli altri impiegati residenti nelle località danneggiate dal terremoto.

È bene notare che, durante il periodo del litigio, coloro che non si erano uniti per muovere la stessa questione allo Stato, erano stati esclusi, credo per rappresaglia, dal beneficio di quella forma di indennità che fu concessa indipendentemente dalla qualifica di impiegati dello Stato fino a tutto novembre 1911. Vi sono a danno del-

l'erario le maggiori spese per la soccombenza in giudizio spese che si sarebbero potute evitare risparmiando preoccupazioni e stenti a famiglie di funzionari retribuiti già miseramente.

Mi auguro che l'onorevole ministro, ora che la questione è stata risolta dall'autorità giudiziaria, non avrà difficoltà a far sì che quei disgraziati non siano angariati e sia loro riconosciuto il diritto ammesso dal magistrato, pagandoli interamente, perchè adempiono il loro dovere in condizioni ancor più difficili di altri dipendenti dello Stato. (*Benissimo!*)

TOSCANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSCANO. Rivolgo all'onorevole ministro delle finanze la stessa preghiera per il personale delle ipoteche e del catasto di Messina, il quale ha reclamato invano per ben cinque anni di poter godere del diritto della disagiata residenza, come ne godono tutti gli altri funzionari e subalterni dello Stato, del comune e della provincia.

Anche questo benemerito personale, se non erro, si è rivolto al magistrato per aver giustizia; e c'è stato un giudizio di primo e di secondo grado; quindi faccio voti che il ministro renda omaggio alla sentenza riparatrice della Cassazione di Napoli, che riconosce il diritto a usufruire della disagiata residenza ai funzionari di Reggio e, accogliendo la proposta dell'onorevole Albanese, tenga in considerazione anche ciò che spetta ai funzionari del catasto e delle ipoteche di Messina, perdurando tuttavia nelle plaghe devastate dal terremoto uno stato di eccezionalità nei bisogni e nello svolgimento della vita sociale. (*Bene!*)

RAVA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro delle finanze. Ignoravo la sentenza recentissima della Cassazione di Napoli. Ne prenderò nota ed assicuro i colleghi che, accogliendo le loro raccomandazioni, non avrò bisogno di sentenze di tribunali per pagare chi abbia diritto di esser compensato dalla mia Amministrazione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Con queste osservazioni, il capitolo 55 s'intende approvato in lire 950,000.

Capitolo 56. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 160,000.